

braio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

15. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole da: « e da approvarsi » fino alla fine del comma;

b) al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: « , entro i limiti massimi della tariffa medesima, » e le parole: « , mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie »;

c) al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: « minima ».

16. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

17. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: « società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, » sono inserite le seguenti: « ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale, ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1997

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

A decorrere dal 1° gennaio 1998 la Autostrada del Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastrutture ferro-

viaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da approvare con decreto del Ministro per i Lavori Pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

#### 48. 113 (Testo riformulato)

La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La concessione dell'Autostrada del Brennero s.p.a. è prorogata di 35 anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 in base a un piano finanziario ed economico, di durata pari a quella della concessione, da presentarsi da parte della società concessionaria entro il 30 giugno 1998. Il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre, a partire dal 1999, un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997. Il piano finanziario ed economico determina i fondi da destinarsi:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) all'adeguamento della rete autostradale ai più alti standard europei;

c) al rinnovo tecnologico.

Il piano contiene le proposte per le tariffe autostradali e sarà aggiornato ogni quinquennio, con la stessa procedura della sua approvazione. I dividendi erogati non possono superare il 5 per cento del valore nominale del capitale conferito dai soci e il 5 per cento dell'utile lordo prima delle imposte. L'assemblea dei soci determina la quota dell'utile non distribuito da accantonare in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie da realizzarsi tramite la società concessionaria e la società S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia s.p.a. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.

L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà con le procedure definite per l'aggiornamento del piano economico e finanziario, sentita la società concessionaria e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione.

**48. 180.** *(Nuova formulazione).*

Zeller, Widmann, Brugger, Detomas.

*All'articolo 48, aggiungere il seguente comma:*

13-bis. Il testo del primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge del 7 agosto 1990, n. 250, dalle parole: «A decorrere» alle parole «scopo di lucro», come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge del 29 dicembre 1995, n. 549, è soppresso, e viene sostituito dal seguente testo: «A decorrere dal 1° gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente all'anno di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal

bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunemente detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopi di lucro».

**48. 120** *(Testo riformulato)*

La Commissione.

**(A.C. 4354, sezione 6)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

considerato che:

uno degli impegni prioritari del programma di Governo è quello relativo al rinnovamento della scuola, al fine di assicurare la crescita culturale dei giovani, presupposto di un concreto sviluppo non solo economico, ma anche civile e sociale del Paese;

solo con una scuola rinnovata è possibile entrare in Europa con quella dignità culturale che costituisce un traguardo ben superiore al pur travagliato raggiungimento dei parametri di Maastricht,

impegna il Governo:

a predisporre un piano quinquennale per la scuola con uno stanziamento che assicuri risorse finanziarie adeguate per il raggiungimento di obiettivi prioritari, che dovranno riguardare, in particolare, la riforma degli ordinamenti scolastici, il riordino generale del sistema scuola in tutte le sue articolazioni e la rivalutazione anche economica della professionalità del suo personale, intesa come momento centrale della sua effettiva crescita;

ad aprire immediatamente un tavolo di consultazione tra i Ministeri competenti ed i sindacati, anche al fine di riconside-

rare tutta la materia del decreto legislativo n. 35 del 1993, che ha sancito legislativamente la specificità del comparto scuola rispetto alla più generale disciplina del pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993.

**9/4354/1.**

Napoli, Aprea.

La Camera,

premessò che l'articolo 39 introduce una disciplina finalizzata a favorire il processo di dismissione di attività, svolte dalle amministrazioni pubbliche, ritenute non più essenziali, secondo quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59,

impegna il Governo:

ad autorizzare il trasferimento al patrimonio comunale disponibile delle aree demaniali e patrimoniali che risultano non utilizzate in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinate, al fine di recuperare beni pubblici rimasti a lungo inutilizzati, risanare aree ed edifici di un certo interesse artistico, storico, monumentale; attuare velocemente operazioni urbanistiche funzionali al territorio, al turismo, all'economia in generale; favorire investimenti e quindi occupazione; risolvere il problema dei canoni demaniali e del contenzioso con gli uffici erariali.

**9/4354/5.**

Landi.

La Camera,

visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, riguardante la concessione al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di mutui agevolati per la costruzione di appartamenti in cooperativa a proprietà indivisa;

considerato che:

le cooperative costituite nel corso degli anni tra gli appartenenti alle Forze

armate e Forze di polizia ammontano a circa 800/900 unità;

il Ministero dei lavori pubblici, all'atto della richiesta dei mutui agevolati, in conformità al citato disposto di legge, da parte delle suddette cooperative, ha concesso contributi pari a circa il 4/5 per cento di una somma di riferimento stabilita in 600 milioni indipendentemente dal numero di alloggi che si intendevano realizzare;

il Ministero dei lavori pubblici non ha aderito alle successive richieste avanzate dalle cooperative volte ad ottenere, al termine dei lavori, il conguaglio del contributo inizialmente concesso per l'ammontare delle spese realmente sostenute a causa del mancato rifinanziamento del citato disposto di legge;

preso atto:

della ormai insostenibile situazione in cui grava il personale interessato, che si trova a dover sostenere rate di mutuo che raggiungono anche i 2 milioni mensili, onere decisamente superiore alle reali possibilità economiche dello stesso,

impegna il Governo:

a dare concreta soluzione alla problematica in questione, assicurando i finanziamenti necessari alla concessione dei previsti mutui agevolati, e degli eventuali conguagli, alle cooperative tra il personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile già esistenti, con priorità a quelle che hanno ultimato e/o avviato il programma dei lavori.

**9/4354/6.**

Romano Carratelli, Lavagnini.

La Camera,

visti l'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

considerato che a causa dei trasferimenti di sede per motivi di servizio, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile si trova frequentemente nella impossibilità di utilizzare, indipendentemente dalla propria volontà, l'abitazione di proprietà;

preso atto che il suddetto personale, oltre a doversi far carico del canone di affitto della abitazione nella sede di trasferimento, è ulteriormente gravato dai maggiori oneri derivanti dalla impossibilità di poter usufruire delle agevolazioni fiscali per l'abitazione di proprietà utilizzata in proprio,

impegna il Governo:

ad estendere al personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile trasferito d'ufficio le agevolazioni fiscali per abitazione principale previste dalle citate norme di legge, con riferimento ad un solo immobile e dovunque dislocato sul territorio nazionale, anche se non coincidente con la dimora abituale, purché mantenuto a propria disposizione.

**9/4354/7.**

Lavagnini, Romano Carratelli,  
Lumia.

La Camera,

premesso che il gruppo lega nord per l'indipendenza per la Padania è fortemente preoccupato per l'annosa questione delle quote latte e per gli incidenti che si sono verificati nel mese di novembre, in cui la polizia avrebbe caricato gli allevatori;

tenuto conto che tali cariche erano di inusitata violenza nei confronti di persone che chiedevano il rispetto dei loro diritti;

essendosi ravvisate, nella relazione finale della Commissione governativa d'indagine sulle quote latte, prescritta dall'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, forti responsabilità da parte del Ministero per

le politiche agricole e da parte dell'AIMA per la gestione delle quote latte e del Consorzio controlli integrali in agricoltura (CCIA) per i controlli della consistenza del patrimonio zootecnico;

tenuto conto che le responsabilità sugli eccessi di produzione non sono degli allevatori ma degli enti sopra citati;

impegna il Governo:

ad adottare nelle linee di politica generale i provvedimenti necessari per:

assegnare ai veri produttori una quota di produzione pari alla media delle annate lattiere 1995-1996 e 1996-1997;

la regionalizzazione della gestione del settore attraverso bollettini di produzione regionale e compensazione a vari livelli;

l'eliminazione del sostituto di imposta da parte dei primi acquirenti;

l'eliminazione del superprelievo ai produttori per le annate 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 perché non dovuto come da risultanze della commissione d'indagine governativa;

la restituzione immediata del totale del superprelievo detenuto sia dai primi acquirenti sia dal Ministero del tesoro ai veri produttori;

l'assegnazione ai produttori che hanno acquistato delle quote di produzione della somma di lire 316.072.040.450, risultante dalla differenza tra l'accantonamento di mille miliardi e la quota di lire 683.927.959.550 da trasferire all'AIMA quale rimborso delle somme ad essa trattenute per il 1997 dall'Unione europea.

**9/4354/8.**

Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vasson.

La Camera,

premesso che:

le aziende agricole non hanno pagato per circa 20 anni i contributi agricoli

unificati (CAU) e nonostante ciò, in base a relazioni ufficiali della Banca d'Italia, sono in sofferenza per circa il 60 per cento;

persistendo la presente congiuntura economica agricola, le stesse aziende sono impossibilitate a pagare il pregresso ed il futuro;

negli ultimi tempi l'agricoltura è stata attraversata da disagi che hanno creato preoccupazione sociale;

in attesa di procedere in tempi brevissimi a riforme strutturali, occorre individuare una realistica fase di transizione,

impegna il Governo:

a prevedere le seguenti misure:

a) il congelamento, per almeno tre anni, del pregresso;

b) la sospensione dei CAU per i prossimi tre anni;

c) la separazione dell'assistenza dalla previdenza, nonché la separazione della posizione contributiva agricola da quella commerciale;

d) la fiscalizzazione generalizzata per la parte assistenza;

e) la fiscalizzazione "agraria" (esempio: prestito obbligazionario o patrimoniale) per la previdenza;

f) la definizione di criteri per la previdenza basati sulla concorrenzialità dell'impresa agricola.

**9/4354/9.**

Poli Bortone, Losurdo, Caruso, Fino.

La Camera,

esaminato in particolare l'articolo 13, comma 1, in materia di imposta sul valore aggiunto,

tenuto conto che il settore carni, già in forte crisi, è oltremodo penalizzato (si ricordi la vicenda della "mucca pazza") e rischia di pagare un ulteriore onere interamente gravante sul prezzo delle produzioni alla stalla, in stretta correlazione

con il settore foraggiero-cerealicolo direttamente correlato all'allevamento e alla produzione della carne;

rilevato che il settore vino vedrebbe paralizzato il mercato dei privati ad esclusivo vantaggio dei grossi centri della distribuzione e dei supermercati;

considerato che si rischia di depauperare, in un semestre, un portafoglio clienti costruito con anni di lavoro serio e di grandi sacrifici,

impegna il Governo:

nella linea di politica generale, a ridurre l'aliquota del foraggio dal 10 per cento al 4 per cento, e l'aliquota ordinaria per i vini dal 20 per cento al 10 per cento.

**9/4354/10.**

Lembo, Anghinoni, Dozzo, Vascon.

La Camera,

esaminato in particolare l'articolo 12, che reca disposizioni in favore dei soggetti colpiti da calamità;

visto l'emendamento approvato dalla V Commissione al disegno di legge finanziaria, Tabella B, che stanziava 350 miliardi per il terremoto del 1980 in Irpinia;

tenuto conto che gli stanziamenti a pioggia a favore delle regioni del Mezzogiorno sono di attualità, mentre finanziamenti specifici per le regioni del Veneto e della Lombardia colpite dalle alluvioni nel 1996 e 1997 non se ne sono visti;

dato che non si possono porre discriminazioni tra popolazioni di uno stesso Stato, anche se su questo argomento i Governi della Repubblica hanno mostrato sempre una chiara propensione e adottato provvedimenti modulati sul territorio in funzione della latitudine;

tenuto conto delle carenze normative in materia di protezione civile e della

mancanza di una legge quadro che fronteggi il verificarsi di eventi calamitosi che provochino gravi disagi alle popolazioni e ingenti danni alle infrastrutture e alle attività produttive,

impegna il Governo:

a predisporre, nelle linee di politica generale, appositi provvedimenti ogni qual volta si verificano eventi calamitosi che causano gravi danni sul territorio, quali terremoti, smottamenti, frane, alluvioni, inondazioni e incendi boschivi non dolosi;

ad emanare un provvedimento a favore dei comuni della Lombardia e del Veneto colpiti duramente dalle alluvioni negli anni 1996-1997.

**9/4354/11.**

Anghinoni, Dozzo, Lembo, Vascon.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 4354, che reca "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

tenuto conto che in materia di *autovelox* comuni e province trattengono una quota degli introiti derivanti dalle multe rilevate dagli apparecchi di loro proprietà o da loro affittati, posizionati su strade di loro competenza;

constatato che i sistemi di rilevamento automatico della velocità dei veicoli su strada usati in modo scoordinato e nell'ottica non educativa, ma di "cassa", non rappresentano un sistema deterrente per ridurre gli incidenti stradali, ma un metodo repressivo con effetto vessatorio nei confronti del cittadino;

tenuto conto che i cittadini si sentono vittime di soprusi e le amministrazioni comunali non vogliono essere corresponsabili di ciò;

ritenendo che il Governo, amministrando l'uso dell'*autovelox*, deve privilegiare l'educazione dell'automobilista, utilizzando personale esperto e specializzato e dimostrando indifferenza agli introiti da qui provenienti;

considerato che non sempre gli apparecchi gestiti dalle amministrazioni comunali rispondono ai requisiti di idoneità, ottenuti con i rispettivi collaudi e con la gestione del personale preparato a ciò,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento atto ad introitare nella casse della regione l'intero provento derivante dal rilevamento dell'infrazione.

**9/4354/12 (Nuova formulazione).**

Ciapusci, Anghinoni, Martinelli, Alborghetti, Vascon.

La Camera,

premesso che il gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania è particolarmente attento al settore venatorio;

tenuto conto che l'attività venatoria è strettamente legata alla corretta gestione delle risorse ambientali;

tenuto conto altresì che l'UNAVI (Unione nazionale associazioni venatorie italiane) raccoglie e rappresenta tutte le associazioni venatorie nazionali riconosciute e tra l'altro la stessa UNAVI è benemerita dal CONI,

impegna il Governo:

a disporre, nelle linee di politica generale, che il rappresentante della Federcaccia nel Consiglio di amministrazione del CONI venga sostituito con il rappresentante dell'UNAVI;

a stanziare maggiori contributi per le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, che abbiano un numero basso di iscritti.

**9/4354/13 (Nuova formulazione).**

Vascon, Lembo, Anghinoni, Dozzo.

La Camera,

considerate le misure recentemente adottate sulla flessibilità del lavoro, tra cui le norme sul *part-time* e la legge n. 196 del 1997 che ha introdotto disposizioni sul lavoro interinale, sui contratti di formazione e di apprendistato, nonché sulla riduzione dell'orario di lavoro,

impegna il Governo:

a prevedere incentivi per le piccole e medie imprese per far fronte ad esigenze temporanee relative a specifiche commesse ed ordinativi, consentendo alle stesse l'assunzione di nuovi lavoratori per tutta la durata necessaria allo svolgimento di una o più commesse e, conseguentemente, la facoltà di terminare il rapporto all'esaurimento delle commesse o degli ordinativi.

**9/4354/15.**

Liotta, Testa.

La Camera,

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge concede un credito di imposta alle piccole e medie imprese, operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, che assumono nuovi dipendenti dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000,

impegna il Governo:

ad estendere gli incentivi previsti dall'articolo 4 anche alle piccole e medie imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 26, comma 1, della legge n. 196 del 1997.

**9/4354/16.**

Testa, Conte, Casinelli, Alveti, Schietroma, Vincenzo Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il comma 13 dell'articolo 13 del disegno di legge n.4354 proroga solo fino

al 31 dicembre 1998 il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 156 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, per la denuncia al catasto fabbricati degli edifici non ancora censiti;

non sono ancora stati emanati i previsti regolamenti per l'accatastamento dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 9 della legge n. 133 del 1994;

gli uffici tecnici erariali preposti al ricevimento delle pratiche informatizzate scontano una grave carenza di personale e di strutture adeguate;

i numerosi appalti che riguardano gli uffici tecnici erariali impediscono, di fatto, una sistematica consultazione degli atti;

considerato che:

la "multa" di lire 250.000 ad unità immobiliare prevista nel caso di scadenza del suddetto termine, che va ad aggiungersi alle attuali lire 50.000, certamente non costituisce un incentivo all'immediata denuncia,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire un agevole adempimento degli obblighi di denuncia;

ad introdurre, comunque, procedure differenti per la denuncia per gli immobili non ancora censiti, come ad esempio la cosiddetta denuncia "in caso d'uso", così come già previsto per il rilascio dell'abitabilità od agibilità di un fabbricato.

**9/4354/17.**

Barral.

La Camera,

premesso che:

la regione Campania versa in una situazione di grave emergenza nel settore della medicina dei servizi, in particolare per la grave carenza di organico del personale medico presso le ASL di Benevento 1, Caserta 1 e Caserta 2, e che rimane a tutt'oggi bloccata ogni attività

nel settore della medicina dei servizi, in quanto sono rimaste congelate le ore effettuate, negli anni precedenti e fino al 31 dicembre 1996, da medici assunti a tempo determinato con avviso pubblico,

impegna il Governo:

a provvedere alla continuità dei livelli essenziali di assistenza, sollecitando, in deroga alla norma finale n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 22 luglio 1996, la conferma a tempo indeterminato dei medici che siano stati titolari, nell'anno 1996, di un incarico conferito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 14 febbraio 1996, per carenze relative al 31 dicembre 1994, e che non abbiano alcun tipo di rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**9/4354/18.**

Maura Cossutta, Lumia, Saia, Valpiana.

La Camera,

premesso che:

le regioni hanno necessità ed urgenza di potenziare le misure preventive contro il rischio di malattie infettive e diffuse;

devono essere ritenute prioritarie, in particolare con riferimento agli interventi di assistenza agli immigrati extracomunitari, ai poveri e agli emarginati, le garanzie di cure mediche basilari, per le donne in gravidanza, i bambini, gli interventi di pronto soccorso,

impegna il Governo:

ad autorizzare, anche mediante apposite convenzioni, le regioni che ne facciano richiesta all'attivazione di specifici interventi sanitari preventivi, diagnostici e terapeutici nell'ambito delle prestazioni sanitarie preventive delle malattie infettive e diffuse, della tutela della maternità, della gravidanza e della prima infanzia;

a riconoscere, nell'ambito del bilancio dello Stato, il finanziamento delle

relative spese mediante una percentuale della quota capitaria calcolata per i cittadini italiani, occorrente anche per l'emissione di una tessera sanitaria limitata emessa dalle ASL per gli immigrati extracomunitari ed i poveri non in regola con l'assistenza sanitaria.

**9/4354/19.**

Baiamonte, Frattini, Burani Procaccini.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha proposto di incentivare fiscalmente le ristrutturazioni edilizie;

la finalità di tale intervento può e deve essere anzitutto quella di avviare un miglioramento dell'aspetto complessivo dei tipi edilizi e del tessuto delle città nel suo complesso;

per ottenere tale direttiva di rilevante valore sociale e culturale, è essenziale che i comuni italiani possano orientare la loro politica di ristrutturazione dei centri storici anche verso programmi di ripristino del tessuto edilizio diretti alla eliminazione di finiture e strutture aggiunte nelle varie epoche storiche in modo incongruo;

mentre è evidente la necessità di riaffermare l'autonomia dei comuni in tali ambiti di competenza, sembra necessario che il Governo, eventualmente presentando alla Conferenza Stato-regioni ed autonomie locali un documento di indirizzo, si attivi per sostenere formalmente tale obiettivo e finalità della norma di incentivazione fiscale come criterio indicativo e di orientamento,

impegna il Governo:

a richiamare formalmente, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni ed autonomie locali, la finalità primaria della incentivazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie consistente, per i centri storici delle città, nell'abbellimento e ripristino dei tipi edilizi e del tessuto urbano per

conseguire anche idonea ricettività abitativa, funzionalità distributiva e tecnica.

**9/4354/20.**

Paroli, Pagliuca, Calderisi, Fratini, Bertucci.

La Camera,

preso atto dei meccanismi e delle modalità attraverso i quali vengono erogati incentivi ed agevolazioni alle imprese in materia di occupazione e, più in generale, per interventi territoriali di politica attiva del lavoro;

condivisa l'esigenza di migliorare l'efficienza allocativa e l'efficacia in termini di impatti occupazionali dei singoli interventi come delle più generali politiche del lavoro;

considerato che, ottenuto il consenso della Unione europea, si va accendendo il dibattito sulle modalità della prosecuzione dell'intervento che verrà sostituito nell'anno 2000 dalla previsione nell'IRAP, che recupererà la fiscalizzazione degli oneri sociali; che il dibattito parte dal giudizio che il Mezzogiorno non è più un'unica area e, dunque, richiede interventi differenziati, e che da taluni viene delineata, e a volte praticata sul piano amministrativo, la suddivisione del Mezzogiorno in due grandi aree a diversa velocità di sviluppo, ma omogenee al loro interno, impostazione che (avendo uniformato i parametri usati per la legge n. 488 del 1992, ed altri importanti strumenti di intervento) non coglie la molteplicità delle condizioni socio-economiche dei tanti territori che popolano le regioni meridionali, ognuno dei quali si configura come area con caratteristiche originali e distintive sia sul piano dell'occupazione, che della dotazione infrastrutturale e dei servizi;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a provvedere, attraverso apposito decreto, da emanarsi di concerto tra i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e

della previdenza sociale, alla individuazione e suddivisione del territorio nazionale in distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici di sintesi. Detti indicatori dovranno essere elaborati a cura dell'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento annuale, e avranno, in via prioritaria, come riferimento, i seguenti indici:

a) livelli dell'occupazione e della disoccupazione;

b) scolarità della popolazione e dell'offerta di lavoro;

c) articolazione del sistema economico e suoi livelli di produzione;

d) dotazioni infrastrutturali e rete dei trasporti;

e) dotazione sociale.

**9/4354/21.**

Pittella, Di Stasi, Rotundo, Di Fonzo, Edo Rossi, Stanisci, Mastroluca, Abaterusso, Gatto, Sica, Molinari, Domenico Izzo, Gaetano Veneto, Occhionero, Palma, Oliviero, Lumia, Faggiano.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", contiene disposizioni per il rilancio economico dei territori depressi del Paese, rivolte sia ad incentivare l'occupazione attraverso agevolazioni di carattere fiscale, sia alla creazione di nuove attività produttive con sussidi per gli investimenti;

il territorio depresso del sud del Paese ha comunque delle sue risorse tipiche che oggi sono scarsamente utilizzate oppure sfruttate solo in termini di autosufficienza per le esigenze locali, mentre le stesse potrebbero trovare sviluppi notevoli se venissero inserite in progetti di espansione mirati ed aperti ai mercati ricchi ed evoluti sia nazionali che internazionali;

le ricchezze tipiche ed autonome su cui può puntare il Mezzogiorno sono quelle del settore agroalimentare della dieta mediterranea e quelle del turismo, di cui si parla da decenni, promettendo interventi per il loro sviluppo duraturo mai globalmente realizzati;

da qualche anno, una nuova e vitale categoria di soggetti imprenditoriali si sta affermando anche nel Mezzogiorno e tra mille difficoltà ed ostacoli cerca di valorizzare e trasformare in attività competitive quelle risorse ancora rimaste ai margini degli annunciati interventi nel tempo promessi: valga per tutti l'esempio dei sottoscrittori del patto territoriale della provincia di Caserta, che propongono lo sfruttamento integrale della filiera della zootecnia bufalina, un progetto moderno ed innovativo che una volta entrato a regime potrà offrire ricchezza e lavoro a gran parte delle regioni del Sud; le produzioni agroalimentari bufaline hanno tutti i requisiti per affermarsi sui mercati ricchi e selettivi con cui l'Italia intrattiene rapporti commerciali ed aprire canali di scambio molto interessanti e per fortuna sgombri da altri concorrenti, visto che la specie zootecnica in oggetto esiste quasi totalmente solo al Sud del nostro Paese e solo qui si sanno sfruttare al meglio le produzioni derivate: latte, carne, pelli, ossa ed altro;

alla vigilia dell'entrata in funzione del progetto per lo sviluppo integrale del comparto bufalino meridionale, i suoi promotori si sono scontrati con una serie di problematiche di antica esistenza mai affrontate con la risolutezza che era necessario applicare e oggi, dopo anni di inattivismo, risultano assai difficili da eliminare;

già dal mese di marzo 1997, la XIII Commissione è intervenuta con una serie di iniziative per approfondire la vicenda e sollecitare azioni risolutive da parte del Governo, urgente è stato dichiarato l'intervento per l'eradicazione della brucellosi bufalina e contestualmente improcrastinabile un censimento ufficiale per rilevare l'esatta consistenza del patrimonio zootecnico bufalino delle regioni vocate, soprattutto per bloccare le azioni illecite di

importazione e scambi di capi per scopi speculativi, dannosi per le loro ripercussioni sanitarie e commerciali, causa di un subsistema abusivo e nascosto, non soggetto a controlli, che crea concorrenza scorretta nei confronti degli operatori noti e rispettosi delle leggi sia commerciali che sanitarie e mantiene viva la piaga dell'abigeato;

nel perseguire gli intenti auspicati dal collegato alla manovra finanziaria, si rende necessario che interventi utili per il rilancio economico delle regioni meridionali e per favorire la nascita di nuove occasioni di lavoro, vengano disposti anche per facilitare il decollo dei progetti finalizzati allo sviluppo delle risorse tipiche di quel territorio,

impegna il Governo:

ad avviare un intervento globale sul comparto zootecnico-bufalino delle regioni meridionali del Paese, che — realizzandosi in collaborazione tra i soggetti privati interessati, le amministrazioni territoriali locali e le associazioni di categoria di settore — consenta, entro i primi giorni del mese di gennaio 1998, di realizzare un censimento ufficiale del patrimonio bufalino esistente e realizzati, con urgenza assoluta, un intervento per l'eradicazione della brucellosi bufalina, anche utilizzando i nuovi fondi che allo scopo sono stati stanziati dall'Unione europea, da sommarsi a quelli regionali appositamente disposti.

**9/4354/22.**

Nardone, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

il comma 30 dell'articolo 16 prevede incentivi per favorire il rinnovo del parco delle macchine agricole, tramite un contributo in favore di chi destina alla rottamazione una macchina usata (certamente poco efficiente e inquinante) sostituendola con una nuova, ma capace di assicurare maggiore sicurezza con minori consumi sia di carburanti che di prodotti lubrificanti;

tra le macchine agricole per cui è previsto il contributo per la rottamazione, vi sono anche quelle utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, ed è noto che le moderne macchine realizzate per queste operazioni agronomiche, rispetto a quelle della precedente generazione, permettono un uso più mirato e limitato di prodotti fitosanitari, con sensibili vantaggi sia per l'ambiente che per la salute; di modo che incentivare l'uso di macchine agricole per la distribuzione dei prodotti fitosanitari capaci di ridurre notevolmente l'impatto ambientale e contemporaneamente abbattere i costi che gli agricoltori sostengono per l'acquisto dei prodotti tecnici intermedi, è un intento che va inderogabilmente perseguito e si può ottenere anche attuando incentivi di natura amministrativa che si aggiungano a quelli economici,

impegna il Governo:

a far sì che, nel rendere operativi gli incentivi per la rottamazione delle macchine agricole, vengano previste ulteriori forme agevolative che favoriscano la sostituzione di macchine usate, impiegate per i trattamenti fitosanitari, con altre nuove che garantiscano un minor impatto ambientale ed una distribuzione più mirata di fitosanitari e prodotti tecnici intermedi.

**9/4354/23.**

Pecoraro Scanio, Procacci.

La Camera,

premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Governo, ha emanato il 14 novembre scorso la direttiva recante linee guida per il risanamento dell'Ente poste italiane, ove si prevede che nel triennio 1998-2000, al fine di realizzare una progressiva riduzione degli oneri posti a carico del bilancio pubblico, l'Ente poste italiane dovrà sviluppare i servizi di recapito postale al fine di ottenere un incremento delle dimensioni del mercato e di adeguare i suoi servizi alle esigenze della clientela; potenziare i servizi di

banco posta e i servizi minori attraverso l'espansione della gamma dell'offerta ed un'azione di innovazione tecnologica;

il consiglio di amministrazione dell'Ente, nel rispetto dei brevissimi tempi concessi per ottemperare agli adempimenti previsti nella già citata direttiva, ha presentato ai ministri vigilanti un piano di impresa che esplicita le strategie della futura società per azioni,

impegna il Governo:

a porre in essere gli atti necessari a rendere operativa la trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni nei tempi previsti dalla legislazione vigente attraverso l'immediata convocazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, così come previsto dalla legge n. 71 del 1994;

a promuovere gli opportuni interventi normativi che si rendessero necessari a garantire alla futura società per azioni i mezzi operativi per l'esercizio delle attività primarie e collaterali, funzionali allo sviluppo di una primaria azienda erogatrice di servizi distributivi sul territorio.

**9/4354/24.**

Merlo, Mario Pepe, Tuccillo.

La Camera,

premesso che gli eccessivi costi del gasolio da riscaldamento — che nelle aree di montagna rappresenta spesso l'unico prodotto combustibile da riscaldamento — costituiscono uno dei fattori di sperequazione economica e sociale che grava sulle popolazioni residenti nei comuni di montagna, incidendo in modo rilevante sui consumi familiari per evidenti ragioni climatiche;

considerato che la componente fiscale — imposta di consumo e imposta sul valore aggiunto — incide per circa il 70 per cento sul prezzo totale praticato dal mercato, e si tratta di una misura eccessiva se si considera che l'accisa applicata nel nostro Paese è la più alta nella media europea ed è di gran lunga superiore al

minimo previsto dall'articolo 5, comma 3, della direttiva 92/82/CEE, del Consiglio, del 19 ottobre 1992,

impegna il Governo:

ad assumere misure, entro il luglio 1998 o comunque in tempo utile per la prossima stagione invernale, al fine di ridurre il prezzo del gasolio da riscaldamento in modo tale da adeguarlo alla media europea.

**9/4354/25.**

Bressa, Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

La Camera,

considerato che è in corso una trattativa in sede di Unione europea tendente ad ottenere, sulla base di valutazioni delle condizioni economico-sociali comparate con quelle delle altre regioni una verifica dei territori eleggibili ad aiuti;

considerato, inoltre, che in armonia con la decisione 95/455/CE del 1° marzo 1995 dell'Unione europea, occorre attuare una riduzione graduale del differenziale contributivo tra il Centro-Nord e i territori sui quali interveniva la ex Cassa del Mezzogiorno, continuando ad applicare, anche se in misura ridotta, gli esoneri contributivi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per tutte le imprese delle regioni e delle province, già incluse nei territori individuati dall'articolo 1 del testo unico sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

rilevato che, con sentenza del TAR Abruzzo, è stato annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994 nella parte in cui stabilisce al 30 novembre 1994 il termine per il godimento degli sgravi da parte delle imprese operanti in Abruzzo e in Molise;

rilevato anche che con sentenza del TAR Lazio è stato parimenti annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994 nella parte in cui non prevede l'inclusione della provincia di Frosinone, a far data dal 1°

luglio 1994, tra i territori ammessi alle agevolazioni contributive;

considerato che conseguentemente dovrebbe essere consentita con le decorrenze di cui sopra l'applicazione anche se in misura ridotta degli sgravi fiscali anche per le regioni Abruzzo, Molise e per la provincia di Frosinone;

considerato anche che la provincia di Frosinone non è stata compresa nell'estensione accordata all'Abruzzo e Molise, ricomprese nella proroga prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, per l'applicazione di uno sgravio contributivo del 6 per cento secondo criteri e modalità stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, dall'articolo 4, comma 2 e dall'articolo 7, comma 1, del collegato alla manovra finanziaria per il 1998,

impegna il Governo:

*a)* a predisporre, subito dopo la conclusione della trattativa con l'Unione europea, i provvedimenti atti a recepire in sostegno all'economia gli esiti delle stesse e quelli atti a sanare le situazioni di contenzioso, createsi nei rapporti tra le imprese operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise e della provincia di Frosinone e l'INPS, a seguito dell'applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, sulle quali già il TAR Abruzzo ed il TAR Lazio hanno emesso sentenze favorevoli agli operatori ricorrenti;

*b)* a riferire entro trenta giorni alle competenti Commissioni parlamentari sugli esiti della trattativa con l'Unione europea, e sui conseguenti provvedimenti che si intende mettere in atto per consentire l'estensione dei benefici concessi alle regioni Abruzzo e Molise anche alla provincia di Frosinone ed agli altri territori italiani, già interessati alla ex Cassa per il Mezzogiorno, in grave ritardo di sviluppo e con alta disoccupazione.

**9/4354/26.**

Casinelli, Alveti, Schietroma, Testa, Michelangeli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 prevede misure per favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi tramite accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati riferiti a misure di incentivazione della produttività;

lo Stato italiano, tramite diverse amministrazioni centrali e regionali, spende somme consistenti per il sostegno delle produzioni agroalimentari regionali di qualità, senza disporre di uno strumento di coordinamento sinergico tra le stesse, finalizzato a migliorare gli insoddisfacenti risultati di incremento delle esportazioni, che penalizzano da lungo tempo il comparto ed incidono negativamente sul bilancio dello Stato;

una efficace promozione delle produzioni agroalimentari non può prescindere da una massiccia azione di valorizzazione delle stesse, condotta d'intesa tra le varie Amministrazioni;

tale azione non può essere ulteriormente procrastinata visti gli imminenti eventi internazionali a cui il comparto dovrà far fronte: moneta unica (1999), riduzione dei sostegni UE (2000), ampliamento della UE (2002);

non esiste nessuna entità in grado di analizzare in modo approfondito le problematiche di mercato, sia del comparto che di settore e di riassumerle in una visione globale da cui possa scaturire una strategia che affronti sinergicamente tutte le necessità del comparto stesso;

il solo strumento di *marketing* espresso dal comparto è *Agrofood Italia* che, con mezzi propri, ha coordinato l'operatività di diverse realtà nazionali ed estere, proponendo 23.000 imprese sui mercati internazionali e diffondendo informazioni su venti Paesi ai nostri operatori;

ci si è resi conto che per una forte espansione del comparto sui mercati in-

ternazionali, il solo strumento di *marketing* non è sufficiente se non viene supportato nella sua azione da un progetto strategico di largo respiro alla cui stesura partecipino tutti i soggetti interessati (enti statali e paritetici, amministrazioni centrali e periferiche, associazioni di categoria) ed altri di supporto per l'immagine (enti culturali);

è altresì necessario che la strategia generale e di *marketing* vengano elaborate tenendo conto delle linee strategiche adottate dai Paesi europei ed extraeuropei in campo agroalimentare;

in quest'ottica *Agrofood Italia* auspica la promozione di una Commissione in cui siano presenti tutti i soggetti citati e di cui si è già ottenuta la disponibilità, per la realizzazione di piani di sviluppo di comparto e di settore;

per internazionalizzare ulteriormente l'opera intrapresa, *Agrofood Italia*, con la nuova edizione 1998, inserirà tutti i più importanti enti, amministrazioni ed associazioni di categoria comunitare e internazionali del comparto, curandone la diffusione su supporto cartaceo e via Internet,

impegna il Governo:

a proseguire, tramite la Presidenza del Consiglio dei ministri e altre amministrazioni centrali, senza ulteriore incremento della spesa pubblica, la collaborazione già in essere con *Agrofood Italia* mediante il patrocinio concesso dal Ministero per le politiche agricole, mettendo in atto con urgenza una delle differenti misure a titolo oneroso, previste dall'articolo 38 del disegno di legge n. 4354, in modo che le esportazioni delle produzioni agroalimentari regionali possano essere concretamente valorizzate ed incrementate sui mercati internazionali, contribuendo ad attivare la bilancia dei pagamenti di questo settore.

9/4354/27.

Burani Procaccini, Nocera.

La Camera,

considerato quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), che ha ridefinito l'ambito delle competenze degli enti locali in materia di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici scolastici;

preso atto, inoltre, che le esigenze per la sola scuola secondaria sono state di recente quantificate dall'Unione delle province italiane (UPI) in 4.000 miliardi (2.500 per quelle di nuova competenza e 1.500 per le attuali),

impegna il Governo:

a prestare una maggiore attenzione alla problematica relativa all'edilizia scolastica e, dunque, a dare concreta attuazione alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, per consentire, in particolare, il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 della stessa legge, fornendo agli enti locali i mezzi economici necessari per assolvere le competenze loro attribuite in materia.

**9/4354/29.**

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Santandrea, Roscia.

La Camera,

premesso che:

le norme introdotte dall'articolo 1 prevedono particolari incentivi tributari per opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia degli immobili;

tali disposizioni daranno impulso al settore edilizio residenziale, consentendo al contempo, per mezzo del conflitto d'interessi, l'emersione di una vasta area che ancora sfugge al controllo ai fini fiscali e contributivi,

impegna il Governo:

a mantenere effettivamente per i prossimi 5 anni queste agevolazioni, al fine di tutelare tutti coloro che hanno fatto af-

fidamento sulle predette disposizioni e conseguentemente hanno assunto impegni economici, evitando quindi di emanare nel prossimo futuro normative che introducano una diminuzione dell'attuale detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi, o che aumentino i periodi per la ripartizione della detrazione delle spese.

**9/4354/30.**

Copercini, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

La Camera,

considerato che:

l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) è l'unico ente pubblico di ricerca per il quale il contributo ordinario dello Stato è destinato alle spese di funzionamento e di gestione, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 282 del 1991, di riforma dell'ente;

il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 44 del disegno di legge n. 4354 impedisce di fatto all'ENEA l'accesso ad altri fondi provenienti dal bilancio dello Stato (accordi di programma, convenzioni, partecipazioni a piani nazionali e comunitari), in antitesi con quanto previsto dalla delibera del CIPE del marzo scorso, di approvazione del programma triennale dell'ENEA, che prevede esplicitamente il ricorso ad altri finanziamenti pubblici - oltre al contributo ordinario dello Stato - per lo svolgimento delle specifiche attività dell'ente;

il sopra citato articolo potrebbe privare l'ENEA di circa il 50 per cento delle risorse finanziarie necessarie per assicurare le attività programmatiche previste per il 1998 dal programma triennale che comprendono, tra l'altro, rilevanti investimenti per il Mezzogiorno, cofinanziati dai fondi comunitari, nonché interventi prioritari per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti presso i centri ENEA,

impegna comunque il Governo:

a comunicare alle Camere, nell'ambito delle disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 44, l'entità del fabbisogno relativo all'ENEA;

ad assicurare all'ENEA la possibilità di proseguire, utilizzando risorse finanziarie per cui ha maturato legittimi titoli di credito, gli interventi relativi sia agli accordi di programma con il Ministero dell'industria e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia ai progetti di ricerca e di innovazione tecnologica nel Mezzogiorno che utilizzano anche fondi comunitari. Inoltre deve essere garantita all'Ente la continuità dei programmi in corso per il trattamento e la sistemazione dei rifiuti radioattivi presenti presso i centri ENEA, che costituiscono una priorità nel quadro della politica nazionale di tutela ambientale;

ad attivare altre iniziative nel settore ambientale di rilevante significato per l'ENEA attraverso opportune risorse finanziarie, nel quadro dell'accordo di programma con il Ministero dell'ambiente che prevede progetti altamente strategici e operativi in settori che vanno dal problema del inquinamento del territorio fino agli aspetti relativi al clima globale;

ad assicurare la continuità del finanziamento del programma già avviato dall'ENEA, di disattivazione degli impianti del ciclo del combustibile di pertinenza dell'Ente e del relativo trattamento e sistemazione dei rifiuti radioattivi;

ad assicurare il finanziamento delle attività di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati e supporto delle politiche di sviluppo regionali, di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 266 del 1997;

a prevedere tali finanziamenti nell'ambito del contributo ordinario dello Stato all'ENEA.

**9/4354/31.**

Molinari.

La Camera,

premesso che:

l'attività spaziale nazionale sta godendo di una fase particolarmente positiva di rilancio e prestigio internazionale, che trova facile riscontro sia nella conquista da parte italiana della direzione

generale dell'Agenzia spaziale europea (ESA) che nell'enormemente accresciuta portata contributiva della nostra industria a livello europeo e mondiale. In particolare, la recente acquisizione di nuove commesse per centinaia di miliardi per la costruzione della Stazione spaziale internazionale sembra finalmente poter capovolgere il *trend* del coefficiente ESA di ritorno industriale per l'Italia che, come ben evidenziato nel rapporto sulle politiche spaziali europee unanimemente approvato lo scorso 23 settembre a Strasburgo dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e tradottosi nella raccomandazione n. 1341, si era trovato per anni in posizione di forte passivo, col chiaro significato di denuncia verso un Paese come il nostro che, pur terzo contributore europeo sia per i programmi obbligatori che per quelli facoltativi, non era stato capace di recuperare con ricadute nazionali le grosse quote di partecipazione all'ESA;

la felice inversione di tendenza, che vede finalmente le risorse impiegate realmente nello spazio, non è però avvenuta casualmente né tanto meno per merito di un'istituzione prettamente finanziaria come l'Agenzia spaziale italiana (ASI), la cui funzione di tesoreria spaziale si è dimostrata del tutto fallimentare, almeno nell'ambito dell'ufficialità prevista dalla legge istitutiva 30 maggio 1988, n. 186. Tale fallimento si evince inequivocabilmente dal bilancio di attività di tutto un decennio, nel quale ad aggravare la situazione si è inserita una vicenda giudiziaria emblematica, tuttora in corso. Su tale problematica il Parlamento ha espresso praticamente tutto quanto poteva esprimere, senza il dovuto conforto degli organi di informazione, suscitando in tutti i governi succedutisi una reazione di ostentata ostinazione, frammi-sta ad imbarazzo, a voler minimizzare tutta la vicenda;

la gestione in corso dell'ASI non ha potuto, e non avrebbe potuto anche volendo, eliminare neppure quei mali cronici e confessabili che riguardano essenzialmente il mancato rispetto del finanziamento del 15 per cento alla ricerca fondamentale, gli aspetti finanziari di disavanzo e contrattuali, la situazione del personale e degli incarichi di consulenza;

d'altro canto, per quanto riguarda l'intero complesso delle problematiche emergenti dagli innumerevoli atti di denuncia parlamentare, la responsabilità originale, anche se non più di stretta attualità, getta un'ombra incancellabile sull'Agenzia spaziale italiana, e ciò che è peggio rischia di manomettere il processo in corso di risanamento e riconquista del ruolo guida e strategico di tutto il settore spaziale ed industriale connesso;

in definitiva il merito della riconquistata dignità nel settore non può andare ad un'istituzione inquisita e colpevole, e non è neppure concepibile il riconoscimento del merito negativo prodotto dallo scandalo, quale momento reattivo e quindi di propulsione innescato dal tentativo di un disperato salvataggio; il merito reale va riconosciuto dov'è, vale a dire nella capacità economica e strutturale della nostra industria sana e competitiva, la quale, se chiamata a rispondere, è in grado di dimostrare di saperlo fare con efficienza ed onestà, come avrebbe dovuto essere già a partire dal 1988;

è quindi di vitale importanza prendere coscienza della necessità di portare avanti le iniziative orientate al consolidamento delle industrie del settore, prevalentemente localizzate nel Nord Italia, raccomandando contestualmente il coinvolgimento crescente delle piccole e medie imprese. Lo spazio infatti inizia a rivelarsi per quel che è, una vera risorsa, essendo provato che questo tipo di investimenti tende a produrre effetti economici indiretti pari a tre e quattro volte l'investimento effettuato. Per tale ragione è ormai completamente superata anche quella visione, propria appunto della legge istitutiva dell'ASI, che contemplava il solo coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quale unico Ministero competente. Lo spazio oggi richiede molto di più; senza ridimensionare la ricerca scientifica, questa oggi non può non vedersi affiancata dalla competenza dei tanti altri Ministeri in campo di ambiente, telecomunicazioni, trasporti, difesa, industria, finanza, istruzione, eccetera;

alla luce delle ultime considerazioni si rende quindi sempre più urgente

una completa ridefinizione dell'inquadramento legislativo in materia, capace di comprendere adeguatamente il livello di interdisciplinarietà ed interministerialità che l'importante settore strategico dello spazio richiede. Senza inventare nulla di nuovo, si potrebbe allo scopo utilmente far tesoro di altre esperienze nazionali, come quella sviluppata ad esempio dal Giappone. In tal senso sarebbe altamente auspicabile procedere finalmente allo scorporo dell'attività scientifica e di ricerca vera e propria, che tanti problemi ha comportato nel passato anche a causa della funzione limitatamente finanziaria dell'ASI, attraverso l'istituzione di una sorta di Istituto per la ricerca spaziale, che nel contesto della riforma istituzionale in atto potrebbe ben avvalersi dell'aggettivo "federale" in sostituzione di quello "nazionale"; ed in aggiunta procedere di conseguenza alla sostituzione dell'ASI con una nuova istituzione federale spaziale,

impegna il Governo:

a proporre al Parlamento un'urgente rivisitazione e conseguente riformulazione in senso federale della legge istitutiva dell'ASI ed a procedere contestualmente, già a partire dall'anno finanziario 1998, alla messa in esercizio provvisorio di una struttura interministeriale e multidisciplinare, sostitutiva dell'ASI, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento diretto di tutte le attività spaziali, in regime di ripartizione e responsabilizzazione di tutti i Ministeri coinvolti e interessati attualmente e in prospettiva.

**9/4354/32.**

Rodeghiero.

La Camera,

premesso che:

il PIL in agricoltura è aumentato, nel 1996, di un punto percentuale e l'indice occupazione, invece, nel settore agricolo è diminuito sensibilmente soprattutto nel settore degli ortaggi dove tale riduzione risulta accentuata (-8 per cento in un anno);